

Prot.: 37486/RU

## TAR N. 2022 - 07

### Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame

Roma, 28 gennaio 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 19 del 28/01/2022 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione del 27 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A seguito del riesame, la Commissione ha stabilito che, **a decorrere dal 29 gennaio 2022**, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934 99 90 21).

Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto sopra e fabbricato da tutte le società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping - EUR/kg netto	Codice aggiuntivo TARIC
Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.	4,58	C046
Suzhou Hope Technology Co., Ltd.	4,47	C047
Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.	2,64	C048
Tutte le altre società	4,58	C999

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al prospetto è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figurino una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acesulfame potassio venduto per l'esportazione

*nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società» pari a 4,58 Euro/kg netto.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/116 della Commissione che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché al database TARIC aggiornato conseguentemente dai Servizi della Commissione (DG Taxud).